

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12153 - ABENERGIE-OFFERTE COMMERCIALI

Provvedimento n. 30153

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 13 gennaio 2022, con la quale la società ABenergie S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 8 febbraio 2022;

VISTO il proprio provvedimento del 15 marzo 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta una proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società ABenergie S.p.A. (di seguito, anche “ABenergie”), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, è una società che opera nel settore della fornitura di servizi di energia elettrica e gas naturale¹. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, presenta ricavi per circa 97 milioni di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le modalità di rappresentazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di energia elettrica e/o gas nell'ambito delle condizioni contrattuali (Condizioni Tecnico Economiche -CTE- e Condizioni Generali di Contratto -CGC), nonché del materiale pubblicitario. In particolare, dagli elementi acquisiti agli atti, emergeva la mancanza di un'informativa completa, univoca e trasparente, in merito ai costi complessivi di fornitura, di cui alle offerte commerciali proposte dal professionista.

¹ A far data dal 30 marzo 2022, ABenergie ha trasferito tutti i propri contratti per la fornitura di gas ed energia elettrica alla società Gas and Power S.r.l. (di seguito anche G&P), appartenente allo stesso gruppo societario, nonché l'uso esclusivo del marchio “abenergie”.

3. Con specifico ma non esclusivo riferimento all'offerta denominata "*Super Raddoppia Luce*" (o alternativamente "*Super Raddoppia Gas*"), le informazioni concernenti i costi dell'offerta apparivano infatti frammentate e incomplete, sia nelle CTE che nelle CGC, nonché nella pagina internet della società relativa alla pubblicizzazione delle offerte².

In particolare, le CTE relative all'offerta di energia elettrica denominata "*Super Raddoppia Luce*" (Condizioni Economiche 220110 super raddoppia luce.pdf) prevedevano, tra i corrispettivi per i servizi di vendita, un prezzo dell'energia allineato al PUN (Prezzo Unico Nazionale), di entità non precisata, un corrispettivo *Spread* (pari a 0,0169 euro/kWh), gli oneri di dispacciamento, le perdite di rete, nonché gli altri corrispettivi afferenti ai servizi di vendita (Corrispettivo COM per la remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero fisso ed invariabile per l'intero periodo contrattuale, pari a 131,40 euro/punto di prelievo/anno, la componente di dispacciamento DISPBT pari a 19,234 euro/anno per un Cliente finale tipo2 come da Delibera n. 156/07 e s.m.i.); mentre il costo della componente "*Penso in verde*" era riportato in un paragrafo distinto, rispetto alla indicazione degli oneri fissati dal professionista per la vendita dell'energia; infine, i corrispettivi fissi applicati da ABenergie per la gestione delle pratiche - in aggiunta agli oneri di competenza del distributore e ai costi di gestione regolati - non erano riportati tra i costi di attivazione della fornitura, bensì menzionati soltanto nelle CGC e nella scheda sintetica.

4. Inoltre, le Condizioni Generali di Contratto, all'art. 9 "*Condizioni Economiche, Corrispettivi*", prevedevano la facoltà di ABenergie di modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura informandone il cliente "*anche solo con nota in fattura*" e con un preavviso di soli 60 giorni, contravvenendo alle disposizioni del Codice di condotta commerciale in materia di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, che prevedono un'informativa specifica in forma scritta, inviata separatamente dalla fattura, con almeno 90 giorni di preavviso³.

5. Infine, nei messaggi promozionali della pagina internet di presentazione dell'offerta citata, erano indicati il prezzo della componente energia e gli sconti previsti, ma non vi era alcun riferimento ai corrispettivi applicati discrezionalmente da ABenergie, come gli oneri di commercializzazione, mentre il costo della componente "*Penso in verde*", pari a 35,4 euro/anno, veniva riportato solo in nota.

² Cfr. sito web della società <https://www.abenergie.it/offerte/luce-famiglia/super-raddoppia-luce>: nella sezione "Dettagli dell'offerta luce", di cui all'offerta denominata "Super Raddoppia Luce", destinata alla clientela residenziale, oltre al prezzo della componente energia, veniva indicata l'entità dello "Sconto Super Raddoppia" applicato mensilmente in fattura (pari a 72 €/anno applicato in 6 €/mese in fattura), l'entità dello "Sconto ambiente" per la fattura digitale (pari a 30 €/anno applicato in 2,5 €/mese in fattura), mentre l'entità della "Componente Penso in verde" (pari a 35,4 €/anno) veniva riportata solo in nota con asterisco, e veniva omessa l'entità del corrispettivo di commercializzazione e vendita, pari 131,40 €/anno.

³ Cfr. art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto: "*Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, ABenergie comunicherà per iscritto al Cliente, anche solo tramite nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità, fermo restando che le variazioni comunicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di ABenergie, e comunque non prima della scadenza del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire ad ABenergie comunicazione scritta a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni*".

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) *L'iter del procedimento*

6. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 29 novembre 2021 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12153⁴. In tale sede veniva ipotizzata la scorrettezza della pratica caratterizzata da profili di ingannevolezza e/o omissività, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in ragione di un'informativa incompleta e poco trasparente, resa ai consumatori in merito alle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, oltre che una condotta non diligente, in violazione dell'art. 20 del medesimo Codice.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni - e relativa documentazione - in ordine alle fattispecie contestate.

8. In data 30 novembre 2021 è pervenuta da parte della società un'istanza di accesso agli atti, che si è svolto in data 9 dicembre 2021⁵.

9. In data 20 dicembre 2021, ABenergie ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio e ha presentato una serie di osservazioni difensive⁶.

10. In data 13 gennaio 2021, il professionista ha formulato una proposta di impegni⁷, volta a rimuovere i profili di criticità delle condotte oggetto di contestazione, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 8 febbraio 2022⁸.

11. In data 26 gennaio 2022, la società ABenergie è stata sentita in audizione⁹.

12. In data 3 marzo 2022, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento¹⁰.

13. In data 15 marzo 2022, l'Autorità ha deliberato di richiedere, in relazione agli impegni presentati dalla Parte, il parere previsto ai sensi dell'art. 27, comma 1bis, del Codice del Consumo, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito anche ARERA), con conseguente proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento, comunicata ad ABenergie in data 17 marzo 2022¹¹.

14. In data 13 aprile 2022, ABenergie ha comunicato di aver trasferito - a far data dal 30 marzo 2022- tutti i propri contratti per la fornitura di gas ed energia elettrica alla società Gas and Power S.r.l. (di seguito anche G&P), appartenente allo stesso gruppo societario, nonché l'uso esclusivo del marchio "abenergie"; la società ha contestualmente confermato gli impegni assunti con l'Autorità nell'ambito del procedimento PS12153, con particolare riferimento alla proposta di ristoro della

⁴ Cfr. comunicazione di avvio del procedimento, prot. 89265/2021.

⁵ Prot. 89463/2021 e 91560/2021.

⁶ Prot. 94015/2021.

⁷ Prot. 12338/2022.

⁸ Prot. 18172/2022.

⁹ Prot. 17415/2022.

¹⁰ Prot. 24142/2022.

¹¹ Prot. 27479/2022.

clientela, avendo già modificato, nel corso del procedimento, le condizioni di contratto sia economiche che generali e le pagine di promozione delle offerte sul sito societario a partire dal 20 gennaio 2022¹².

15. In data 19 aprile 2022, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni¹³.

16. In data 28 aprile 2022, è pervenuto il parere dell'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente¹⁴.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista

17. Nel corso del procedimento sono stati acquisiti agli atti i documenti contrattuali (CTE e CGC) e il materiale promozionale predisposti dal professionista per la commercializzazione delle proprie offerte di energia elettrica e gas naturale.

18. Con memoria pervenuta in data 20 dicembre 2021¹⁵, il professionista ha comunicato di aver modificato l'art. 9.2 delle Condizioni Generali di Contratto, riguardante la facoltà di ABenergie di aggiornare le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità, che non risultava aggiornato a causa di un errore materiale. La nuova formulazione prevede che: *“prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, ABenergie comunicherà al cliente in forma scritta mediante specifica comunicazione (cartacea o digitale), l'eventuale aggiornamento delle condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità, fermo restando che le variazioni comunicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di 3 (tre) mesi decorrenti dalla comunicazione di ABenergie, e comunque non prima della scadenza naturale del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso.”*.

19. In data 8 febbraio 2022, il professionista ha presentato una proposta consolidata di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento¹⁶.

20. In particolare, tali impegni –che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante– prevedono:

A. Integrazione delle informazioni concernenti i costi riconducibili all'offerta:

A1) con specifico riguardo al “SITO WEB”, al fine di aumentare la trasparenza dell'offerta, ABenergie ha proposto di modificare ed integrare le informazioni nella pagina “WEB OFFERTE” in modo che tutte le componenti di costo fissate dal venditore - quali, ad esempio, la componente prezzo energia/gas, il corrispettivo *spread* (solo per l'offerta Luce), il corrispettivo per i costi di commercializzazione, la componente “*Penso in Verde*”, lo sconto “*Super Raddoppia*”, lo sconto “*Ambiente*”- avranno pari risalto e saranno rappresentate in un unico contesto;

A2) analogamente, nelle “CTE – Condizioni tecnico economiche”, ABenergie ha proposto di rappresentare graficamente la componente “*Penso in verde*” ed eventuali sconti all'interno del paragrafo “*Corrispettivi afferenti ai servizi di vendita*” con i medesimi caratteri delle altre componenti di costo, così che nessuna voce possa prevalere sulle altre;

¹² Cfr. nota della società del 13 aprile 2022, prot. 34553/2022.

¹³ Prot. 35305/2022.

¹⁴ Prot. 37391/2022.

¹⁵ Prot. 94015/2021.

¹⁶ Cfr. presentazione impegni in versione definitiva dell'8 febbraio 2022, cit..

B. Corrispettivi fissi per la gestione delle pratiche:

B1) con specifico riguardo al “SITO WEB”, ABenergie ha proposto di modificare e integrare le informazioni presenti nella pagina *web* relativa alle offerte, mediante l’esplicitazione dei corrispettivi fissi per la gestione delle pratiche – c.d. operazioni tecniche (OT), nella detta pagina *web*, nonché di inserire nelle “FAQ” alcune specifiche di chiarimento delle operazioni tecniche (OT) - raggiungibili mediante collegamento dedicato- con esposizione dei costi a carico del cliente per la gestione di ogni singola richiesta¹⁷;

B2) ABenergie ha inoltre proposto di esplicitare nelle CTE, nella scheda di confrontabilità, nella scheda sintetica e nelle Condizioni Generali di Contratto i corrispettivi fissi applicati dalla società per la gestione delle pratiche¹⁸;

B3) ABenergie, ha infine proposto di inserire nella modulistica che il cliente deve utilizzare per richiedere le operazioni tecniche la sezione “*QUALI SONO I COSTI CHE DOVRAI SOSTENERE?*”, che riporta il dettaglio dei costi per l’esecuzione delle varie operazioni;

C. Ristoro:

ABenergie ha proposto di corrispondere a tutti i clienti sottoscrittori delle offerte “*Super Raddoppia luce*” e “*Super Raddoppia Gas*”, oggetto dei rilievi effettuati dall’Autorità nella comunicazione di avvio, l’importo di euro 15,00 con le seguenti modalità: per i clienti attivi, tale importo verrà corrisposto nella prima fattura utile successiva all’approvazione degli impegni; per i clienti cessati, detto importo verrà corrisposto mediante compensazione nella fattura di chiusura successiva all’approvazione degli impegni; altrimenti tramite bonifico bancario entro 90 giorni dalla data di approvazione degli impegni¹⁹.

21. La società ha allegato alla proposta di impegni, copia delle nuove CTE, relative all’offerta “*Super Raddoppia Luce*” (e analogamente per l’offerta “*Super Raddoppia Gas*”), dalle quali si evince che sono state coerentemente modificate, già a partire dal 20 gennaio 2022, le modalità di rappresentazione dei costi di fornitura di energia elettrica e gas fissati dal professionista (come si vede nella Figura 1 seguente).

¹⁷ ABenergie ha specificato che i collegamenti per accedere alle FAQ sono quelli indicati con la seguente dicitura: “*Vuoi saperne di più sulle operazioni tecniche? Vai alle domande frequenti sulle operazioni tecniche*”.

¹⁸ A questo proposito, all’art. 12.11 delle Condizioni Generali di Contratto verrà riportata la previsione di un costo omnicomprendente a favore del venditore da sommare a quello stabilito da ARERA a favore del distributore locale: quindi, per ogni richiesta inoltrata al distributore competente tramite ABenergie, in aggiunta al pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale, verrà applicato un corrispettivo pari a Euro 73,00 oltre IVA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le richieste al distributore comprendono voltura, subentro, nuova attivazione e nuova connessione, variazione di potenza, variazione di pressione, spostamento del contatore, spostamento del gruppo di misura e/o comunque degli impianti di fornitura di energia elettrica e/o gas, verifica del funzionamento del contatore, degli impianti e del gruppo di misura di un PDP già attivo. Per la sola operazione di disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, quest’ultimo riconoscerà ad ABenergie, in aggiunta al pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale, quale corrispettivo per la gestione della singola richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, un contributo in quota fissa pari ad € 23,00 oltre IVA.

¹⁹ I clienti attivi verranno espressamente informati di tale riconoscimento in una specifica nota informativa in bolletta e per i clienti ormai cessati, ABenergie si impegna a contattarli via telefono con cinque chiamate in diversi orari della giornata, oppure, in caso di irreperibilità (numero inesistente, numero errato, mancata risposta del cliente alle 5 chiamate telefoniche), ad inviare una comunicazione a mezzo posta elettronica o mediante posta ordinaria. In caso di clienti morosi cessati, la restituzione avverrà tramite compensazione parziale o totale del credito. In ogni caso, al fine di dare la massima diffusione tra i clienti, ABenergie si impegna a pubblicare, entro quindici giorni dall’approvazione degli Impegni, una apposita informativa sul proprio sito internet.

Figura 1 – Estratto dalle CTE per l'offerta "Super Raddoppia Luce"²⁰



Condizioni economiche da Libero Mercato:

SUPER RADDOPPIA LUCE



Codice offerta: DZDRSRW
Validità: 20 Gennaio 2022
Clienti Domestici
(BT uso domestico)
21/10/2021_20/01/2022

L'offerta è riservata esclusivamente a nuovi clienti finali titolari di Punti di Prelievo per Usi Domestici con sottoscrizione tramite il canale servizio clienti. Per aderire contattate il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400.

CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA

ABenergie applicherà ai prelievi di energia attiva ed alle perdite di rete la componente prezzo energia monoraria, con aggiornamento mensile, di importo pari alla media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN)¹ orario relativo a ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito, secondo la seguente formula:

TARIFFA MONORARIA	COMPONENTE PREZZO ENERGIA PUN ¹	Dove:
P_{10}	$PUN_{10} \cdot (1 + \lambda)$	- PUN Prezzo Unico Nazionale orario relativo a ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito; λ è il valore delle perdite di rete quantificate come stabilito da ARERA come da tabella 4 colonna A, di cui all'allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 (TIS) e s.m., attualmente pari al 10,2% per i siti in bassa tensione.

Il valore massimo raggiunto dalla componente prezzo energia, senza l'applicazione degli sconti, nel corso degli ultimi dodici mesi è stato 0,249000 €/kWh (con PUN monorario 0,225953 €/kWh) raggiunto nel mese di Novembre 2021. Il prezzo della componente prezzo energia incide per circa il 49% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo². Tali prezzi sono da intendersi comprensivi delle perdite di energia elettrica in rete ed al netto di tutti i corrispettivi, oneri e maggiorazioni di seguito riportati, nonché di imposte ed IVA.

A copertura delle attività di operatività sulla borsa elettrica verrà applicato un corrispettivo applicato ai prelievi mensili di energia elettrica denominato "Spread" pari a **0,01690 €/kWh**. Il corrispettivo "Spread" incide per circa il 8% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo².

Il prezzo applicato della presente offerta è da intendersi al netto dei corrispettivi di cui agli artt. 6 e 9 delle Condizioni Generali di Contratto (CGC) e si intendono quindi a carico del Cliente i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita:

- Dispacciamento** (corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento): i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, applicati all'energia prelevata ed alle perdite di rete, pari alle componenti previste per il mercato libero dalla delibera ARERA 111/06 e del TIS e s.m. e i.. Gli oneri di dispacciamento sono attualmente pari a 0,013779 €/kWh e incidono per circa il 6% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo²;
- Corrispettivo COM** per la remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero fisso ed invariabile per l'intero periodo contrattuale pari a 131,40 €/punto di prelievo/anno; il Corrispettivo COM per un Cliente finale tipo² incide per il 23% circa sulla spesa complessiva.
- Componente di dispacciamento DISP_{BT}** attualmente pari a - 19,234 €/anno per un Cliente finale tipo² come da Delibera n. 156/07 e s.m.i., incide per il -3% circa sulla spesa complessiva;
- Corrispettivo "Penso in Verde"** solo energia da fonte rinnovabile. Il costo è 2,95 €/ punto di prelievo/mese. La Componente Penso in Verde pari a **35,40 €/punto di prelievo/anno** incide per circa il 5% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo².

ABenergie promuove il consumo di energia da fonte rinnovabile con "Penso in Verde" energia 100% verde, come attestato dal sistema di certificazione gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE) denominato **Garanzie d'Origine** secondo la normativa vigente come previsto dalla direttiva CE 2009/28/CE.

ABenergie per i quantitativi di energia Penso in Verde si impegna all'annullamento di appositi certificati GO che garantiscono che un quantitativo di energia elettrica pari a quello prelevato dal Cliente è stato prodotto da impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare le Garanzie d'Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia approvvigionata da ABenergie in relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo). **ABenergie invia alla casella di posta elettronica** del cliente tutte le fatture relative al presente contratto, per rispettare l'ambiente riducendo i consumi di carta e le emissioni di CO₂.

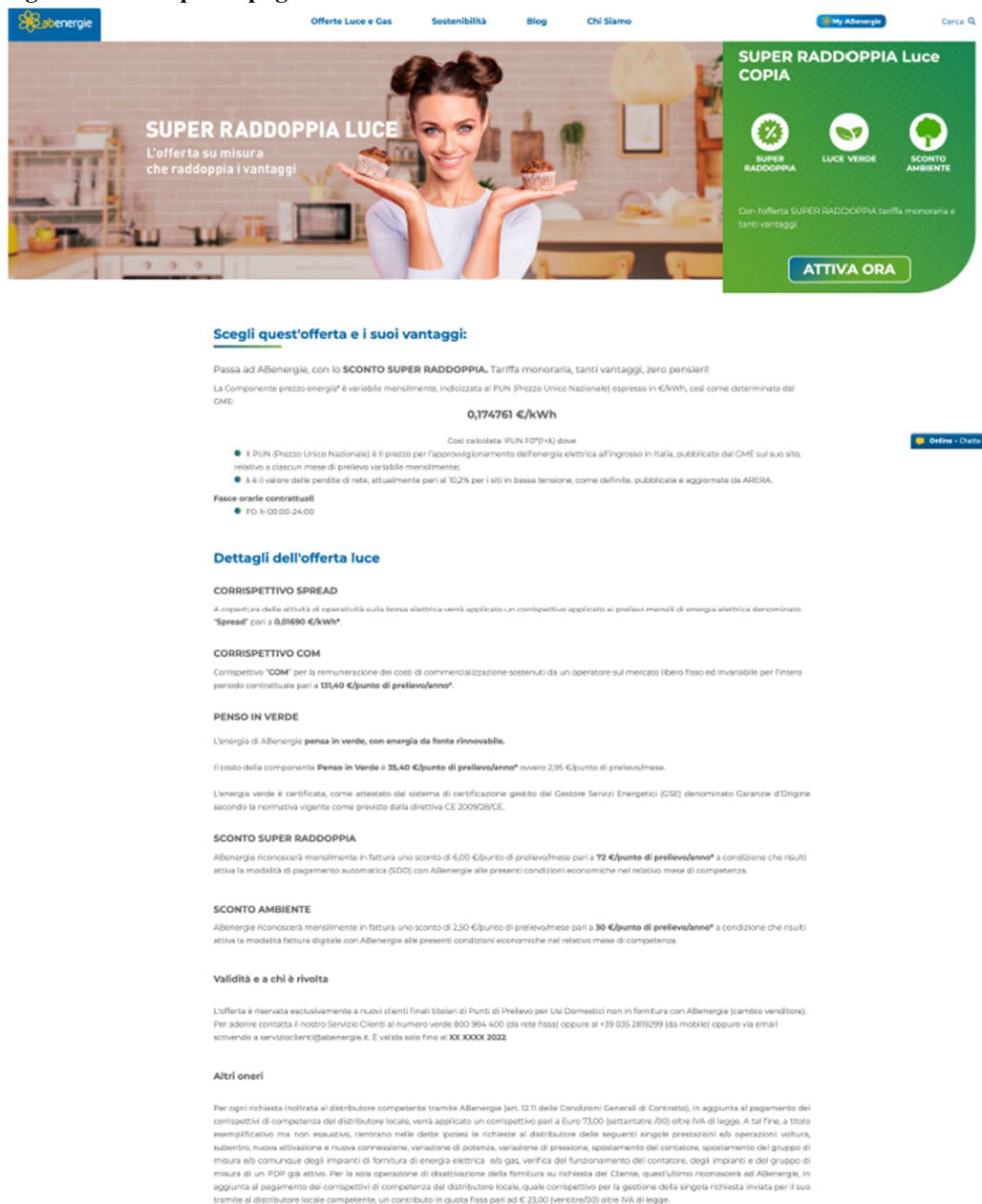
- Sconto «SUPER RADDOPPIA»**. ABenergie riconoscerà mensilmente in fattura uno sconto di 6,00 €/punto di prelievo/mese pari a **72 €/punto di prelievo/anno** a condizione che risulti attiva la modalità di pagamento automatica (SDD) con ABenergie alle presenti condizioni economiche nel relativo mese di competenza. Tale sconto incide per circa il -11% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo².
- Sconto «AMBIENTE»**. ABenergie riconoscerà mensilmente in fattura uno sconto di 2,50 €/punto di prelievo/mese pari a **30 €/punto di prelievo/anno** a condizione che risulti attiva la modalità fattura digitale⁴ con ABenergie alle presenti condizioni economiche nel relativo mese di competenza. Tali corrispettivi, calcolati al netto delle imposte, incidono complessivamente per il -5% sulla fattura di un Cliente finale tipo².

Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle imposte³. Inoltre, le componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e ARERA. Le perdite di rete sono applicate come definite, pubblicate, e aggiornate da ARERA, attualmente sono pari a 10,2% del consumo.

22. ABenergie ha altresì modificato, fin dal gennaio 2022, le modalità di comunicazione delle nuove condizioni economiche, introducendo la seguente formula sia nella scheda sintetica, sia nelle CGC: *“Successivamente tali condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, fino a nuova comunicazione da parte di ABenergie, effettuata con un preavviso minimo di novanta giorni.”*.

23. Inoltre, la società ha prodotto un esempio della pagina pubblicitaria del sito internet, che riflette le misure proposte, sia per l'offerta di energia elettrica (Figura 2 seguente), sia analogamente per quella di gas.

²⁰ Allegato 3 della proposta di impegni, cit..

Figura 2 – Esempio di pagina del sito internet della società²¹


SUPER RADDOPPIA LUCE
L'offerta su misura che raddoppia i vantaggi

SUPER RADDOPPIA Luce COPIA

Con l'offerta SUPER RADDOPPIA tariffa monoraria e tanti vantaggi.

ATTIVA ORA

Scegli quest'offerta e i suoi vantaggi:

Passa ad ABenergie, con lo **SCONTO SUPER RADDOPPIA**. Tariffa monoraria, tanti vantaggi, zero pensieri!
La Componente prezzo energia* è variabile mensilmente, indicizzata al PUN (Prezzo Unico Nazionale) espresso in €/kWh, così come determinato dal CME:

0,174761 €/kWh

Così calcolata: $PUN \cdot FDT \cdot (1 + \lambda)$ dove

- Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo per l'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso in Italia, pubblicato dal CME sul suo sito, relativo a ciascun mese di prelievo variabile mensilmente;
- λ è il valore della perdita di rete, attualmente pari al 10,2% per i siti in bassa tensione, come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA.

Fasce orarie contrattuali

- FO: h 00:00-24:00

Dettagli dell'offerta luce

CORRISPETTIVO SPREAD
A copertura delle attività di operatività sulla borsa elettrica verrà applicato un corrispettivo applicato ai prelievi mensili di energia elettrica denominato "Spread" pari a **0,01690 €/kWh**.

CORRISPETTIVO COM
Corrispettivo "COM" per la remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero fisso ed invariabile per l'intero periodo contrattuale pari a **131,40 €/punto di prelievo/anno**.

PENSO IN VERDE
L'energia di ABenergie **pensa in verde, con energia da fonte rinnovabile**.
Il costo della componente **Penso in Verde** è **35,40 €/punto di prelievo/anno** ovvero 295 €/punto di prelievo/mese.
L'energia verde è certificata, come attestato dal sistema di certificazione gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE) denominato Garanzia d'Origine secondo la normativa vigente come previsto dalla direttiva CE 2009/28/CE.

SCONTO SUPER RADDOPPIA
ABenergie riconoscerà mensilmente in fattura uno sconto di 6,00 €/punto di prelievo/mese pari a **72 €/punto di prelievo/anno** a condizione che risulti attiva la modalità di pagamento automatica (SDI) con ABenergie alle presenti condizioni economiche nel relativo mese di competenza.

SCONTO AMBIENTE
ABenergie riconoscerà mensilmente in fattura uno sconto di 2,50 €/punto di prelievo/mese pari a **30 €/punto di prelievo/anno** a condizione che risulti attiva la modalità fattura digitale con ABenergie alle presenti condizioni economiche nel relativo mese di competenza.

Validità e a chi è rivolta
L'offerta è riservata esclusivamente a nuovi clienti finali titolari di Punti di Prelievo per Usi Domestici non in fornitura con ABenergie (cambio venditore). Per aderire contatta il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400 (da rete fissa) oppure al +39 035 2893299 (da mobile) oppure via email scrivendo a servizioclienti@abenergie.it. È valida solo fino al **XX XXXX 2022**.

Altri oneri
Per ogni richiesta inoltrata al distributore competente tramite ABenergie (art. 12.11 delle Condizioni Generali di Contratto), in aggiunta al pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale, verrà applicato un corrispettivo pari a Euro 73,00 (settantatré/00) oltre IVA di legge. A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nelle dette ipotesi le richieste al distributore delle seguenti singole prestazioni: le operazioni voltura, subentro, nuova attivazione e nuova commissione, variazione di potenza, variazione di pressione, spostamento del contatore, spostamento del gruppo di misura e/o comunque degli impianti di fornitura di energia elettrica: e/o gas, verifica del funzionamento del contatore, degli impianti e del gruppo di misura di un PDP già attivo. Per la sola operazione di disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, quest'ultimo riconoscerà ad ABenergie, in aggiunta al pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale, quale corrispettivo per la gestione della singola richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, un contributo in quota fissa pari ad € 25,00 (venticinque/00) oltre IVA di legge.

24. ABenergie si è resa disponibile, infine, ad implementare l'impegno, concernente il ristoro, sopra descritto alla lettera C), entro 90 giorni dall'accettazione degli impegni stessi da parte dell'Autorità.

²¹ Allegato 1 della proposta di impegni, cit..

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *Internet*, in data 18 marzo 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

26. Con parere pervenuto in data 19 aprile 2022²², la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

27. Nel parere, l'Autorità ha considerato che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a influenzare il comportamento dei consumatori. Pertanto, tale mezzo di comunicazione, impiegato nel caso di specie, *“risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nel sito del Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*.

28. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che *“il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione”* delle pratiche commerciali oggetto di parere.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

29. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 18 marzo 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 21/2014.

30. Con parere pervenuto in data 28 aprile 2022, la suddetta Autorità ha preliminarmente richiamato le disposizioni regolatorie di interesse generale per la valutazione degli impegni attinenti, per quanto riguarda il caso di specie, a) agli obblighi informativi nella fase di offerta e di stipula del contratto di fornitura; b) alle modalità di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

31. ARERA quindi ha precisato che *“Ai fini della valutazione delle condotte poste in essere dal Professionista nel periodo oggetto del procedimento (dal 2019 fino a tutto il 2021), rilevano le disposizioni contenute sia nel testo del Codice di condotta commerciale di cui all'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/COM vigente fino al 30 giugno 2021 sia nel testo del Codice di condotta commerciale vigente dal 1° luglio 2021, come modificato e integrato dalle deliberazioni 426/2020/R/COM e 97/2021/R/COM”*. Si tratta del *“Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”* – di cui all'allegato A alla Delibera 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM – avente lo scopo di tutelare tutti i clienti finali (inclusi i quelli non domestici di piccole dimensioni) nella fase di promozione, offerta e stipula di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero e prevenire condotte pregiudizievoli da parte dei venditori imponendo loro specifici obblighi di informazione e trasparenza verso i contraenti/utenti. Tale Delibera è stata modificata dalla successiva delibera 426/2020/R/COM del 27 ottobre 2020, le cui previsioni sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2021 (ad eccezione delle

²² Prot. 35305/2022.

innovazioni in materia di variazioni unilaterali ed evoluzioni automatiche di cui agli articoli 13 e 14 che sono efficaci a partire dal 1° ottobre 2021, come disposto dalla deliberazione 9 marzo 2021, 97/2021/R/COM).

Il Codice di Condotta commerciale

32. Con riguardo alla regolazione di settore interessata, l'ARERA ha estesamente richiamato le previsioni di cui "*Codice di Condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*"²³, che rappresenta una specificazione settoriale della normativa generale in tema di tutela dei consumatori, adottato con l'obiettivo generale di prevenire condotte pregiudizievoli per i clienti finali (inclusi i clienti non domestici di piccole dimensioni) nel momento in cui ricevono offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero.

33. Gli obblighi in capo ai venditori riguardano la fase precontrattuale e specifici aspetti della fase contrattuale, nell'ambito del rapporto che intercorre tra le parti in seguito alla stipula del contratto. Il Codice di condotta commerciale, di cui si richiamano di seguito in estrema sintesi le principali disposizioni, prevede che i venditori forniscano in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali²⁴ e adottino ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. Inoltre, per quanto attiene alla promozione delle offerte contrattuali, il Codice prevede espressamente che le informazioni relative alle condizioni di fornitura siano riportate nelle comunicazioni e nei messaggi pubblicitari con modalità idonee ad assicurare una chiara percezione delle offerte medesime, riportando altresì l'indicazione delle caratteristiche dell'offerta e delle eventuali condizioni limitative ad essa applicate²⁵.

34. Per quanto concerne, la comunicazione di informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio, il Codice di condotta commerciale, al Titolo II, disponeva che tali informazioni dovessero uniformarsi a specifici criteri, e, in particolare, l'art. 5 prevedeva, tra l'altro, che "*i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio avrebbero dovuto essere indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che sarebbero stati gravati dalle imposte fatta salva la possibilità di indicare il prezzo comprensivo delle imposte in ragione della struttura dell'offerta, specificando in tale caso che il corrispettivo sarebbe stato comprensivo di imposte*". Inoltre, la medesima disposizione prevedeva che "*i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale avrebbero dovuto essere indicati in euro per kWh o in euro per Smc; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa in euro/punto di fornitura/anno o in euro/punto di riconsegna/anno; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata in euro per kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva in euro per kvarh*".

²³ Cfr. all'allegato A della deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM come modificato ed integrato dalla deliberazione 27 ottobre 2020, 426/2020/R/COM (di seguito: 426/2020/R/COM), le cui previsioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021 (ad eccezione delle innovazioni in materia di variazioni unilaterali ed evoluzioni automatiche di cui agli artt. 13 e 14 che saranno efficaci a partire dall'1° ottobre 2021, come disposto dalla deliberazione 97/2021/R/COM).

²⁴ Cfr. art. 3 del Codice di condotta commerciale: "Modalità di diffusione dell'informazione".

²⁵ Cfr. art. 7 del Codice di condotta commerciale "Informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale".

35. Con specifico riferimento alla fase contrattuale, gli artt. 10 e 11 del Codice di condotta commerciale prevedevano l'obbligo per il venditore di redigere i contratti di fornitura in un linguaggio chiaro e comprensibile, con contenuti minimi obbligatori. Inoltre, all'art. 13 del Codice erano indicati i termini e le modalità di preavviso per la comunicazione di eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del venditore, disponendo che quest'ultimo informasse, con comunicazione distinta dai documenti di fatturazione e con un preavviso non inferiore a 3 mesi (90 giorni), i clienti finali interessati, salvo che la variazione non comportasse una riduzione dei corrispettivi originariamente pattuiti.

Il nuovo testo (vigente dal 1° luglio 2021)

36. Il nuovo testo del Codice di condotta commerciale introduce, a partire dal 1° luglio 2021, una revisione dell'art. 5 sui criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura, prevedendo l'obbligo per i venditori di indicare i corrispettivi dovuti dai clienti finali per la prestazione del servizio nel loro valore unitario al lordo delle perdite di rete, specificando inoltre che i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale debbano essere indicati esclusivamente in €/kWh o €/Smc mentre i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati esclusivamente in €/POD/anno o €/PdR/anno, quelli in proporzione alla potenza impegnata esclusivamente in €/kW, mentre quelli per eventuali prelievi di energia reattiva esclusivamente in €/kvarh.

Sempre all'art. 5 è precisato che i corrispettivi non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall'Autorità ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi siano fissati pari a quelli vigenti definiti dall'Autorità medesima.

Inoltre, dal 1° luglio 2021, il venditore assolve gli obblighi informativi preliminari alla sottoscrizione del contratto, fornendo al cliente finale, in occasione della proposta e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, la Scheda sintetica (di cui all'Allegato 4 al nuovo testo)²⁶.

37. Quanto alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del venditore, con il nuovo testo è stata resa ancora più efficace, a partire dal 1° ottobre 2021, la già prevista comunicazione al cliente finale dell'art. 13 del Codice di condotta commerciale, in quanto, *“qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche, dovrà essere integrata con la stima della spesa annua per i 12 mesi successivi alla variazione”*. Analogamente, qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche (vale a dire variazioni già previste all'interno del contratto sottoscritto dal cliente finale) delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione del venditore ai clienti finali interessati, con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi unitamente alla stima della spesa annua.

Considerazioni in relazione agli impegni proposti dal Professionista

38. Con specifico riferimento alle singole misure proposte da ABenergie a titolo di impegni, ARERA ha svolto specifiche considerazioni:

²⁶ La Scheda sintetica, in sostituzione della Nota informativa, è un nuovo strumento che riassume tutti gli obblighi informativi, in capo al venditore, relativi all'offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale, da consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno.

- a) con riferimento alle previsioni - di cui alle CGC - inerenti alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura, ARERA ha sottolineato come la comunicazione al cliente debba contenere l'intestazione *“Proposta di modifica unilaterale del contratto”* nonché elementi di dettaglio, tra gli altri, il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta, l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta e la decorrenza della variazione proposta. La modifica apportata dal professionista, pertanto, sembra sostanziarsi nell'attuazione della disciplina regolatoria. ARERA ha, inoltre, evidenziato che, sulla base delle nuove disposizioni del Codice di condotta, dal 1° ottobre 2021, il venditore deve inserire nella predetta comunicazione: *i) una stima della spesa annua, escludendo le imposte, qualora la variazione unilaterale sia relativa alle condizioni economiche (art. 13, comma 3, lettera e); ii) il valore assoluto in euro/anno del conseguente aumento della stima della spesa, nel caso di aumento dei corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso (art. 13, commi 7 e 8);*
- b) per quanto concerne l'indicazione nelle CTE della componente di costo *“Penso in verde”* e di eventuali sconti con i medesimi caratteri e modalità delle altre componenti di costo, così che nessuna voce possa prevalere graficamente sulle altre, secondo ARERA *“la scelta di dare pari evidenza alle componenti di costo e ad eventuali sconti è indirizzata ad una maggiore trasparenza nei confronti del cliente finale e non risulta in contrasto con la regolazione settoriale”;*
- c) analogamente, l'indicazione nelle CTE, nella Scheda di confrontabilità, nella Scheda sintetica e nelle Condizioni Generali di Contratto dei corrispettivi fissi applicati per la gestione delle pratiche *“si configura come adempimento delle richiamate disposizioni del Codice di condotta commerciale”;*
- d) allo stesso modo, la scelta di illustrare il dettaglio dei costi per l'esecuzione delle operazioni tecniche in una specifica sezione denominata *“QUALI SONO I COSTI CHE DOVRAI SOSTENERE?”* del modulo di richiesta di subentro, appare *“indirizzata ad una maggiore trasparenza nei confronti del cliente finale e non risulta in contrasto con la regolazione settoriale”;*
- e) per quanto concerne l'integrazione delle informazioni sui costi contenute nel materiale promozionale sul sito internet del professionista, nel parere si precisa, che, fermi restando tutti gli altri obblighi di cui al Codice di condotta commerciale, la presentazione dei prezzi di fornitura e della spesa complessiva dovrà rispettare i criteri di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Codice di condotta e, pertanto, i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa dovranno essere indicati esclusivamente in euro/anno, come prescritto dall'art. 5, comma 1, lettera b, del Codice di condotta;
- f) le modalità di ristoro proposte dal professionista appaiono, secondo ARERA, *“sufficienti per un equo trattamento tra i clienti contrattualizzati e i clienti per i quali il rapporto di fornitura è cessato e per i quali non si è in possesso di un recapito aggiornato”;*
- g) infine, nel parere viene valutata positivamente l'introduzione di FAQ indirizzate al cliente finale per renderlo maggiormente edotto circa le componenti di spesa e i suoi diritti.

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

39. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 29 novembre 2021 e, altresì, a ristorare gli effetti pregiudizievoli della pratica contestata.

40. In particolare, per quanto concerne la documentazione contrattuale, sulla base di quanto sopra illustrato (Figura 1), la nuova versione delle CTE, appare adeguata a informare i consumatori in relazione ai costi previsti nell'ambito delle offerte proposte da ABenergie, con particolare riferimento all'indicazione del valore massimo raggiunto dal PUN -Prezzo Unico Nazionale di approvvigionamento dell'energia- negli ultimi 12 mesi (pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico), del valore dello *spread* applicato dalla società (nel caso di offerte indicizzate), dei costi di commercializzazione, del contributo ambientale (componente "*Penso in verde*"), nonché delle possibilità di sconto previste nelle varie offerte.

41. Per quanto concerne, poi, la comunicazione pubblicitaria riportata sul sito della società (Figura 2), la nuova pagina promozionale proposta dal professionista appare idonea a consentire al consumatore di conoscere il prezzo dei servizi energetici, in quanto riporta con adeguato risalto i prezzi della componente energia, ivi inclusi i corrispettivi di commercializzazione, nonché l'indicazione del prezzo all'ingrosso dell'energia e del gas.

42. Con specifico riguardo all'introduzione, nelle FAQ, di una sezione dedicata alla descrizione delle varie componenti di costo delle offerte commercializzate, nonché all'integrazione del modulo per la richiesta di operazioni tecniche (quali, ad esempio, voltture, variazioni di potenza, ecc.), le misure introdotte appaiono accrescere la consapevolezza dei consumatori circa i costi connessi con i servizi di fornitura dei prodotti energetici.

43. Con riferimento alle modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche, l'Autorità ritiene che la nuova formulazione delle disposizioni previste dalla CGC sia rispettosa della regolazione vigente e idonea a consentire ai consumatori di esercitare, preventivamente, il proprio diritto di aderire o meno alle offerte commerciali, a seguito delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del venditore.

44. Infine, per quanto concerne l'impegno a ristorare i clienti che in precedenza avevano sottoscritto le offerte, per le quali le condizioni economiche non erano rappresentate in maniera chiara ed esaustiva, avendo il professionista precisato che verranno rimborsati tutti i clienti attivi e cessati, senza necessità di specifica richiesta da parte di questi ultimi, confermando che tale impegno verrà mantenuto anche a seguito della cessione da parte di ABenergie dei contratti attivi ad altro soggetto, l'impegno del professionista appare meritevole di apprezzamento.

45. Si osserva, infine, che ARERA ha espresso un parere sostanzialmente positivo in merito agli impegni proposti dal professionista, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di rispettare le previsioni ivi richiamate, di cui agli artt. 5 e 13 del Codice di condotta commerciale.

46. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società ABenergie S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società ABenergie S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società ABenergie S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 8 febbraio 2022, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società ABenergie S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
